

## Sezione Appalti e Contratti



# Città di Monopoli

Provincia di Bari

**OGGETTO:** [[LPS n.11/2006] - Procedura ristretta semplificata per l'appalto dei lavori di recupero del Palazzo Prospero Rendella, di proprietà comunale, sede della Biblioteca Comunale. CIG n.0048838E60. Annullamento aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta pubblica del 10/7/2007. Ricalcolo media finale.

## VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilasette, il giorno dodici, del mese di novembre, con inizio alle ore **9:30** nel-l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, sono presenti in seduta pubblica:

1. l'ing. Pompeo Colacicco, Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, PRESIDENTE;
2. il p.i. Antonio Allegretti, Istruttore Direttivo c/o la Sezione Appalti e Contratti, TESTE;
3. l'arch. Giuseppe Di Palma, Funzionario Lavori Pubblici, TESTE.

Le presenze dei rappresentanti/delegati dei concorrenti alla procedura concorsuale, sono verbalizzate cronologicamente, nella seguente tabella:

Nominativo del rappresentante	Concorrente rappresentato	h/Entrata	h/Uscita
Sig. Mario Cortellino	Edil. Cor. di Cortellino Mario, nella qualità di impresa qualificata capogruppo dell'associazione temporanea di imprese a costituirsi con la società Di Gregorio S.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. (mandante), corrente in Trani, presso la sede della mandataria	9:30	fine seduta

Assiste con funzioni di verbalizzante la dott.ssa Maria Cazzolla, Funzionario Amministrativo Affari Generali.



### PREMESSO:

- che con deliberazione n.2 del 19/1/2007, esecutiva nei modi di Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo redatto dall'arch. Domenico Capitanio, tecnico esterno all'uopo incaricato con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n.313 del 24/5/2006, relativo ai lavori di recupero del Palazzo Prospero Rendella, di proprietà comunale, sede della Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di € 220.000,00, di cui € 146.500,00 per lavori a base di gara, comprendente la somma di € 4.459,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo dei lavori soggetto a ribasso: € 142.040,32) ed € 73.500,00 per somme a disposizione della amministrazione;
- che i lavori in questione venivano finanziati con i fondi del bilancio comunale - impegnati come segue:
  - ✓ per € 44.275,00, a valere l'intervento 2.05.01.01, sul capitolo 21018, Bilancio/PEG 2003, impegno n.2645/03-sub.4;
  - ✓ per € 53.799,07, a valere l'intervento 2.05.01.01, sul capitolo 21268, Bilancio/PEG 2005, impegno n.2901/05-sub.3;
  - ✓ per € 37.395,93, a valere l'intervento 2.05.01.01, sul capitolo 21061, Bilancio/PEG 2006,

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

- impegno n.1917/06;
- ✓ per € 84.530,00, a valere l'intervento 2.05.01.01, sul capitolo 21052, Bilancio/PEG 2007, impegno n.260/07;
  - che l'intervento di cui innanzi veniva incluso nell'elenco dei lavori da appaltare con il sistema della procedura ristretta semplificata (ex licitazione privata semplificata) per l'appalto di opere pubbliche di importo inferiore ad € 1.000.000,00, approvato con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n.67 del 20/2/2006 e pubblicato in conformità all'art.17/ter, comma 2, della Legge Regionale n.13/2001, successive modificazioni ed integrazioni, come segue:
    - ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 9/3/2006;
    - ✓ sul sito internet regionale (pubblicato sul web in data 2/3/2006);
    - ✓ all'Albo Pretorio del Comune di Monopoli (ininterrottamente dall'1/3/2006 al 13/4/2006);
    - ✓ **nonché**, in aggiunta alla pubblicità obbligatoria stabilita dalla predetta norma;
    - ✓ sul sito internet comunale (pubblicato sul web in data 2/3/2006);
    - ✓ per estratto, in data 9/3/2006, sui quotidiani a diffusione regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Quotidiano di Bari";
  - che con la determinazione dirigenziale predetta veniva prestabilito, altresì, di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso (ora art.81, comma 1, del citato Decreto Legislativo n.163/2006) inferiore a quello posto a base di gara da determinare mediante prezzi unitari trattandosi di contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura (ora art.82, comma 3, Decreto Legislativo n.163/2006), fatta salva l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (ora combinato disposto art.122, comma 9, ed art.86, comma 1), da individuare con la procedura e le modalità ivi indicate, qualora esercitabile;
  - che in data 13 e 14 aprile 2006 si procedeva in conformità all'art.17/ter, della Legge Regionale 11/5/2001, n.13, modificata dalla Legge Regionale 25/10/2004, n.16, ai pubblici sorteggi delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate, fra i soggetti che avevano presentato istanza a seguito della pubblicazione dell'elenco indicativo di cui innanzi;
  - che con determinazione n.254 del 15/6/2007, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, tra l'altro,
    1. adeguava la "Parte Normativa" del capitolato speciale d'appalto, facente parte del progetto esecutivo dei lavori di recupero del piano terra del Palazzo Prospero Rendella (completamento funzionale), approvato con l'innanzi citata deliberazione giunta n.2 del 19/1/2007, alla disciplina normativa introdotta con Decreto Legislativo n. 163/2006, successive modificazioni ed integrazioni;
    2. approvata la lettera invito a presentare offerta, il disciplinare e la modulistica di gara complementare, relativi alla procedura ristretta semplificata (ex combinato disposto degli articoli 3, comma 38, e 123 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, dell'art.13/ter, della Legge Regionale 11/5/2001, n.13, successive modificazioni ed integrazioni) per l'appalto dei lavori di che trattasi;
  - che con nota prot.n.23514 del 19/6/2007, veniva indetta per il giorno 10/7/2007 la procedura ristretta semplificata di cui si tratta, alla quale venivano invitate a presentare offerta le seguenti trenta imprese, all'uopo sorteggiate:

N.	Denominazione e sede del soggetto invitato a presentare offerta	
1	Alfa Costruzioni S.r.l.	Andria (Ba)
2	C. & G. S.r.l.	Mesagne (Br)
3	Caccavo S.r.l.	Salerno
4	Ciullo Restauri S.r.l.	Taurisano (Le)
5	CO.E.STRA. S.r.l.	Bari-Carbonara
6	CO.GE.IN. Conglomerati S.r.l.	Noci (Ba)
7	CO.M.IN. S.a.s. di Rizzi Domenica & C.	Noci (Ba)
8	Edil. Cor. di Cortellino Mario	Trani (Ba)
9	D'Attolico Paolo S.r.l.	Bari

10	Dicorato Giuseppe	Barletta (Ba)
11	Edilizia Di Ciommo di Di Ciommo Nicola	Trani (Ba)
12	Edilt S.r.l.	Bari
13	Ediltec Group S.r.l.	Bisceglie (Ba)
14	Falcicchio Costruzioni S.a.s	Bitetto (Ba)
15	Idrogeo S.r.l.	Lecce
16	Imer Service S.r.l.	Martina Franca (Ta)
17	Lacitignola Luciano	Taranto
18	Lucera Giuseppe	Biccari (Fg)
19	Manna Cosimo Damiano	Barletta (Ba)
20	Mirgaldi Giuseppe Antonio	Altamura (Ba)
21	Nicoli Costruzioni S.r.l.	Lequile (Le)
22	P.M.P. Costruzioni di Palmitessa Giovanni S.a.s.	Barletta (Ba)
23	Parnaso S.r.l.	Roma
24	Rossi Angela	Turi (Ba)
25	Rubino Augusto	Lecce
26	SAD di Rega R. & C. S.n.c.	Modugno (Ba)
27	Santovito Michele	Andria (Ba)
28	SO.CO.MA. S.a.s.	Massafra (Ta)
29	Tieffe Costruzioni S.r.l.	Bari
30	Vitale Francesco	Ceglie Messapica (Br)

- che come prescritto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara le offerte dovevano pervenire, con le modalità indicate, in piego chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, non più tardi delle ore 14,00 del giorno 9/7/2007;
- che entro il termine predetto pervenivano al Comune sei plichi trasmessi dai concorrenti indicati nella seguente tabella [*in cui sono indicati il numero di assunzione al protocollo comunale del plico e la denominazione del soggetto concorrente*] tutti ammessi al successivo iter di gara:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente
25860	Edil. Cor. di Cortellino Mario, nella qualità di impresa qualificata capogruppo della associazione temporanea di imprese a costituirsi con la società Di Gregorio S.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. (mandante), corrente in Trani, presso la sede della mandataria
26023	Mirgaldi Giuseppe Antonio, nella qualità di impresa qualificata capogruppo della associazione temporanea di imprese a costituirsi con la ditta Azzilonna Domenico (mandante), corrente in Altamura (Ba), presso la sede della mandataria
26039	SAD di Rega R. & C. S.n.c., nella qualità di impresa qualificata capogruppo dell'associazione temporanea di imprese a costituirsi con la società I.F.I.R. di Cutecchia A. & C. S.n.c. (mandante), corrente in Modugno (Ba), presso la sede della mandataria
26142	Santovito geom. Michele, corrente in Andria (Ba)
26229	Falcicchio Costruzioni S.a.s., nella qualità di impresa qualificata capogruppo della associazione temporanea di imprese a costituirsi con la società Lorusso Impianti S.r.l., mandante, corrente in Bitetto (Ba), presso la sede della mandataria
26315	CO.M.IN. S.a.s. di Rizzi Domenica & C., corrente in Noci (Ba)

- che in data 10/7/2007 si è svolta la seduta pubblica di gara in questione, nella quale il Presidente ha aggiudicato con riserva, all'A.T.I. di "tipo verticale" a costituirsi fra le società Falcicchio Costruzioni S.a.s. (capogruppo – qualificata per la sola categoria prevalente OG2) e Lorusso Impianti S.r.l. (mandante – qualificata per la sola categoria scorporabile e non subappaltabile OG11), corrente in Bitetto (Ba), alla Via Antonacci Michelino s.n., con il ribasso del 22,276%, pari ad € 31.640,90 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 142.040,32, determinando in € 110.399,42 l'importonetto del contratto, oltre ad € 4.459,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'impresa Santovito geom. Michele, corrente in Andria (Ba), alla Via Milano n.29, si è collocata al secondo posto nella graduatoria delle offerte con il ribasso percentuale del 20,840%;
- che con nota in data 14/7/2007, prot.n.27220, anticipata via fax e confermata mediante raccomandata a.r., la società qualificata capogruppo del costituendo raggruppamento tempora-

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

neo di imprese è stata invitata, ai sensi dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo n.163 del 12/4/2006, successive modificazioni ed integrazioni, a produrre per se stessa e per la società mandante, la documentazione occorrente per la verifica del possesso dei soli requisiti di ordine generale stabiliti dal bando, limitatamente agli stati non dimostrati, ovvero, non dichiarati in via definitiva in sede di gara, oppure già in possesso della stazione appaltante o da accertare d'ufficio;

- che con nota in data 14/7/2007, prot.n.27221, anticipata via fax e confermata mediante raccomandata a.r., l'impresa Santovito geom. Michele, in possesso della attestazione SOA per la categoria OG2, collocatasi al secondo posto nella graduatoria delle offerte è stata invitata, ai sensi dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo n.163 del 12/4/2006, successive modificazioni ed integrazioni, a produrre per se stessa e per la società mandante, la documentazione occorrente sia per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dal disciplinare per le dichiarazioni rese in sede di gara, con esclusione degli stati già documentati autonomamente al momento della procedura concorsuale, ovvero, già in possesso della stazione appaltante, oppure per gli accertamenti da eseguire d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sia per la dimostrazione del possesso del requisito di qualificazione tecnico-organizzativa ex art. 28 del DPR 34/2000, relativamente alla categoria di opere scorporabili e non subappaltabili OS28 (impianti termici e di condizionamento) – o nella categoria equivalente OG11 (impianti tecnologici);
- che con nota in data 23/7/2007, assunta al protocollo comunale n.28368 del 25/7/2007 e successiva del 26/7/2007 (pervenuta tramite fax in pari data – assunta al protocollo comunale n.28674 del 27/7/2007, confermata a mezzo raccomandata acclarata al protocollo comunale n.29355 dell'1/8/2007), la società capogruppo Falcicchio Costruzioni S.a.s. ha trasmesso la documentazione richiesta con la predetta lettera del 14/7/2007;
- che con nota in data 26/7/2007, assunta al protocollo comunale n.28763 del 27/7/2007 e successiva del 13/9/2007 acclarata al protocollo n.34586 del 17/9/2007, l'impresa Santovito geom. Michele ha trasmesso la documentazione richiesta con la predetta lettera del 14/7/2007;
- che dall'istruttoria versata in atti, sia la società mandante dell'A.T.I. – Lorusso Impianti S.r.l., sia l'impresa Santovito geom. Michele, sono risultate in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ristretta semplificata de qua, ai sensi dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006;
- che, a seguito di apposita richiesta avanzata con nota in data 12/7/2007, prot.n. 26803, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2, con comunicazioni del 16/7/2007, prot.n.82016, assunta al protocollo comunale n.27628 del 18/7/2007, e successiva del 7/8/2007, prot.n.90235, assunta al protocollo comunale n.32239 del 28/8/2007, ha evidenziato l'esistenza a carico della società Falcicchio Costruzioni S.a.s., di irregolarità tributarie per ruoli anche “definitivamente accertati”;
- che dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva prot.n.2202556 del 14/7/2007 (CIP 20070194780311) e prot.n.2202564 del 14/7/2007 (CIP 20070194780311) la società Falcicchio Costruzioni S.a.s. non è risultata, alla data del 6/7/2007 (data della dichiarazione unica prodotta in sede di gara), regolare con il versamento dei contributi di competenza dell'I.N.P.S. (sedi di Sulmona e Potenza) e della Cassa Edile (dell'Aquila e della Provincia di Potenza);
- che con nota in data 4/9/2007, prot.n.32900, anticipata via fax, confermata mediante raccomandata A/R, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha comunicato alla società Falcicchio Costruzioni S.a.s., l'avvio del procedimento di cui all'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006, poiché non erano risultate confermate le dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, relativamente al possesso dei requisiti di regolarità “tributaria” e “contributiva”;

- che con la predetta nota il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha invitato la società Falcicchio Costruzioni S.a.s., a fornire per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di otto giorni dalla data di ricezione della ridetta nota a mezzo fax;
- che con nota del 12/9/2007, pervenuta tramite fax in pari data, assunta al protocollo comunale n.34583 del 17/9/2007, confermata a mezzo raccomandata acclarata al protocollo comunale n.34674 del 17/9/2007, la società Falcicchio Costruzioni S.a.s. ha prodotto, a riprova della regolarità “contributiva”, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (CIP 20070194780311 e CIP 20070194780311) da cui risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e Casse Edili rispettivamente alla data del 23/7/2007 e del 27/7/2007);
- che con la predetta nota in data 12/9/2007 la società Falcicchio Costruzioni S.a.s. relativamente ai carichi tributari pendenti, ha evidenziato che *“(...) alla data di aggiudicazione della gara, era già avviato il procedimento per la definizione dei detti ruoli con richiesta di rateizzazione dei relativi importi, A tanto ha fatto seguito confronto in sede amministrativa, in relazione alla richiesta dell’Ufficio di prestazione di polizza fidejussoria, attesa la pronta disponibilità della scrivente alla definizione della vertenza. Laddove le determinazioni dell’Agenzia dovessero non essere nel senso auspicato di consentire all’impresa la definizione dei detti ruoli la stessa sarà suo malgrado costretta ad introdurre un contenzioso nelle differenti sedi giurisdizionali (...) si chiede che la stazione appaltante voglia provvedere alla definitiva aggiudicazione dell’appalto in questione in favore della scrivente impresa (...)”*;
- che con note raccomandata dell’8/10/2007, prot.n.38219, prot.n.38223, prot.n. 38231, prot.n.38233 e prot.n.38236, l’Agenzia delle Entrate e le sedi competenti dell’INPS e delle Casse Edili innanzi precisate, sono state invitate a fornire ulteriori notizie in ordine alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per concerne la regolarità tributaria e contributiva;
- che con nota in data 15/10/2007, prot.n.13577, assunta al protocollo comunale n.41023 del 23/10/2007, la Cassa Edile di Potenza comunicava *“(...) che alle date del 6/7/2007 e del 9/7/2007, dagli atti in nostro possesso l’impresa Falcicchio S.a.s. (...) non era da considerarsi al corrente con l’assolvimento contributivi verso questa Cassa (...)”*;
- che con nota in data 18/10/2007, prot.n.1444, assunta al protocollo comunale n.41027 del 23/10/2007, la Cassa Edile L’Aquila ha comunicato *“(...) che l’impresa Falcicchio S.a.s. ha regolarizzato la propria posizione contributiva in data 17/7/2007 (...)”*;
- che con nota in data 16/10/2007, prot.n.113031, assunta al protocollo comunale n.40091 del 17/10/2007, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2 ha comunicato che *“(...) si confermano i dati comunicati da questo Ufficio con nota prot.990235 del 7/08/c.a. relativi all’impresa Falcicchio Costruzioni S.a.s, da considerarsi definitivamente accertati alla data del 9/07/c.a.. Le copie allegate delle quietanze relative a pagamenti prodotti dalla suddetta ditta non inficiano il tenore della precedente nota di risposta (...)”*;
- che le sedi dell’INPS di Sulmona e Potenza, a tutt’oggi non hanno dato riscontro alla richiesta della stazione appaltante;
- che l’ulteriore verifica presso le predette sedi dell’INPS non può apportare alcun elemento innovativo e modificativo rispetto a quanto già accertato in ordine alla definitività delle irregolarità sopra menzionate, atteso che la stessa società Falcicchio Costruzioni S.a.s. ha comunicato di possedere il requisito in questione solo dal 23/7/2007 e, quindi, successivamente alla data di presentazione dell’offerta;
- che con nota in data 19/10/2007, prot.n.40628, trasmessa via fax e confermata mediante raccomandata A/R, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha precisato, tra l’altro, quanto segue: *“(...) In via preliminare si osserva che l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forni-*

ture) ha più volte fornito con apposite determinazioni, precise indicazioni interpretative in merito ai requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art.75, del D.P.R. n.554/99, ora trasfuso nell'art. 38 del "Codice de Lise". L'esclusione da una procedura concorsuale può aver luogo, secondo l'Auto-rità, nella fattispecie che ci occupa, quando l'accertamento dell'irregolarità tributaria e contributiva è definitivo; definitività che può conseguire sia da una decisione giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento non impugnato e divenuto incontestabile (cfr. determinazioni Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n.16/23 del 5/12/2001; n.10/2003 del 6/5/2003; n.13/2003 del 15/7/2003; n.1/2005 del 2/3/2005). Tali requisiti inerenti all'affidabilità del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto, devono essere presenti sin dal momento della partecipazione alle specifiche procedure. Nella stessa direzione la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, in assenza di analitiche disposizioni del bando, i requisiti per la partecipazione e per l'ammissione alle gare di appalto, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, al fine di garantire la "par condicio" fra tutti i partecipanti (cfr., Sez. IV n.8215/2004; Sez. IV n.288/2006; Sez. VI n.610/2005) (...). Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato deriva che, alla data del 9/7/2007, termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte alla gara in questione, codesta società non era in possesso dei requisiti di cui all'art.38, comma 1, lettera g) e i) del Dec Leg. n.163/2006, s.m.i. In effetti, le giustificazioni ed i chiarimenti prodotti con la nota del 12/9/2007, sono del tutto ininfluenti ai fini della dimostrazione della regolarità tributaria, atteso che alla data del 9/7/2007 si era già consolidata e verificata la definitività delle ridette irregolarità. A conforto di quanto sopra, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha confermato "i dati comunicati da quest'ufficio con nota prot.90235 del 7/08 c.a. relativi all'Impresa Falcicchio Costruzioni S.a.s., da considerarsi definitivamente accertati alla data del 9/7 c.a. Le copie allegate delle quietanze relative a pagamenti prodotti dalla suddetta Ditta non inficiano il tenore della precedente nota di risposta". (cfr. allegato n.1). In ordine alle irregolarità contributive, si precisa che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, allegati alla ridetta nota del 12 settembre u.s. sono stati emessi dalla Cassa Edile, rispettivamente l'8/8/2007 – l'11/8/2007 – il 23/8/2007 successivamente alla data di presentazione dell'offerta e, pertanto, risultano privi di efficacia ai fini della prova del possesso del requisito in questione. Con la presente, si comunica, ad ogni effetto di Legge, il rigetto delle controdeduzioni presentate con la nota del 12/9/2007, perché infondate in fatto ed in diritto, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (...);

#### **PRESO ATTO:**

- che la società Falcicchio Costruzioni S.a.s., capogruppo della costituenda A.T.I., aggiudicataria con riserva è risultata mancante dei requisiti di partecipazione alla gara e, segnatamente, della capacità "tributaria" e "contributiva";
- che tali requisiti sono rilevanti ai fini della valida partecipazione alla gara, con la conseguenza che i concorrenti devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e contributi sin dalla presentazione dell'offerta;
- che secondo uniforme e costante giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo, in assenza di specifiche disposizioni del bando, i requisiti per la partecipazione nelle gare di appalto devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, al fine di garantire la "par condicio" fra tutti i partecipanti;
- che, in particolare, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 27/12/2004, n.8215, ha stabilito che "la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, all'impresa partecipante alla selezione per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l'impresa deve essere in regola con tali ob-

*bligghi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva. La correttezza fiscale deve pertanto storicamente e attualmente esistere al momento della partecipazione alla gara, ed essere verificabile con esclusivo riferimento a tale momento. È legittimo il provvedimento di esclusione dell'impresa non in regola con gli obblighi tributari al momento della partecipazione alla gara, risultando irrilevante la successiva presentazione della domanda di condono c.d. tombale”;*

- che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 30/1/2006, n.288, ha stabilito che “(...) è legittimo il provvedimento di annullamento di aggiudicazione di una gara ove sia risultato, attraverso la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa aggiudicataria che, contrariamente a quanto dichiarato, l'impresa stessa – alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte – non possedeva il prescritto requisito della regolarità contributiva (...);
- che **da ultimo**, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 31/5/2007, n.2876, ha ribadito che “(...) per principio generale, il termine ultimo entro il quale le ditte invitate a partecipare alla gara hanno l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, va fatto coincidere con la scadenza del termine della presentazione delle domande (...)”; il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23/10/2007, n. 5575 ha ulteriormente precisato che “(...) nel caso in cui la P.A. appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria abbia acquisito una certificazione dalla quale risulti la mancanza del requisito della regolarità contributiva, l'Amministrazione stessa non può che prenderne atto ed adottare i conseguenti provvedimenti a carico dell'aggiudicatario provvisorio. (...) Non può ritenersi, che il prestatore di servizi – il quale alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non abbia adempiuto ai suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e tributari – possa regolarizzare la sua situazione ex post, in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale (...)”;

## CONSIDERATO

- che con determinazione n.444 del 23/10/2007, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha annullato l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell'A.T.I. di “tipo verticale” a costituirsi fra le società Falcicchio Costruzioni S.a.s. e Lorusso Impianti S.r.l. per le motivazioni ivi riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente verbale, mantenendo fermo il subprocedimento di presentazione delle offerte e disponendo la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute;
- che con il predetto provvedimento il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, ha disposto, per le motivazioni ivi riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente verbale di procedere, in seduta pubblica, alla rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte, come calcolata nella tornata di gara del 10/7/2007 e risultante dal relativo verbale ed alla conseguente nuova aggiudicazione, da effettuarsi senza considerare nel computo della soglia di anomalia l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, convocando all'uopo tutti i concorrenti che partecipato alla procedura ristretta di che trattasi;
- che con nota in data 6/11/2007, prot.n.42987, nel comunicare all'ATI fra le società Falcicchio Costruzioni S.a.s. e Lorusso Impianti S.r.l l'annullamento, in sede di autotutela, della aggiudicazione provvisoria di che trattasi, il Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici ha stabilito per il giorno 12/11/2007 lo svolgimento della seduta pubblica per la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte e per la conseguente nuova aggiudicazione della gara di cui all'oggetto;

- che con nota in data 6/11/2007, prot.n.42992, le altre imprese concorrenti alla procedura ristretta semplificata sono state convocate alla seduta pubblica di cui innanzi;

**PRESO ATTO** che:

- l'aggiudicazione provvisoria, giusta verbale del 10/7/2007, non è stata trasformata in provvedimento definitivo;
- la custodia dei plichi della gara in questione è correttamente assicurata in un armadio chiuso dell'Ufficio Appalti e Contratti e che, pertanto, il principio di intangibilità delle offerte e della documentazione di gara è pienamente rispettato;
- la modalità di conservazione della documentazione di gara consente in modo pieno l'integrità e la genuinità degli atti ed è garanzia che gli stessi non sono stati medio tempore oggetto di operazioni di alterazioni e manipolazioni finalizzate a modificare i risultati già acquisiti (cfr. C.d.S. Sez. V, n.2088/1999 e n.661/2000; Sez. IV n.1612/2002);
- la procedura ristretta semplificata per l'appalto dei lavori in questione è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinare mediante prezzi unitari, e, pertanto con un criterio di aggiudicazione oggettivo ed automatico.



**Il Presidente, richiamando la propria determinazione dirigenziale n.444 del 23/10/2007, esclude dalla gara l'A.T.I. di "tipo verticale" a costituirsi fra le società Falcicchio Costruzioni S.a.s. (capogruppo) e Lorusso Impianti S.r.l. (mandante), corrente in Bitetto (Ba), alla Via Antonacci Michelino s.n., e procede alle operazioni di gara oggetto dell'odierna seduta pubblica per la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte e per la conseguente nuova aggiudicazione della gara, senza considerare nel computo della soglia di anomalia stessa l'offerta della predetta società ora esclusa.**

A tale proposito, il Presidente dà lettura di tutte le offerte in atti prodotte dai soggetti concorrenti ammessi alla gara giusta precedente verbale del 10/7/2007 senza tener conto di quelle delle società escluse, come risulta dal seguente prospetto, quindi le contrassegna assieme ai testimoni ed al verbalizzante i quali riconoscono come proprie tutte le sigle già apposte sulle offerte stesse a margine della precedente seduta pubblica:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente	Prezzo	Ribasso
25860	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra l'impresa individuale Edil. Cor. di Cortellino Mario (capogruppo) e la società Di Gregorio S.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. (mandante), corrente in Trani	€ 109.984,40	22,568%
26023	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra le imprese individuali Mirgaldi Giuseppe Antonio (capogruppo) e Azzilonna Domenico (mandante), corrente in Altamura (Ba)	€ 110.044,40	22,526%
26039	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra le società SAD di Rega R. & C. S.n.c. (capogruppo) e I.F.I.R. di Ctecchia A. & C. S.n.c. (mandante), corrente in Modugno (Ba).	€ 131.089,01	7,710%
26142	Santovito geom. Michele, corrente in Andria (Ba).	€ 115.982,39	20,840%
<b>26229</b>	<b>A.T.I. a costituirsi fra le società Falcicchio Costruzioni S.a.s. (capogruppo) e Lorusso Impianti S.r.l. (mandante) corrente in Bitetto (Ba).</b>	<b>Esclusa</b>	<b>Esclusa</b>
26315	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra le società CO.M.IN. S.a.s. di Rizzi Domenica & C. (capogruppo) e Lippolis Costruzioni S.a.s., mandante, corrente in Noci (Ba)	€ 109.772,98	22,720%

Il Presidente di gara perciò ribadisce che è stata preservata l'integrità della documentazione di gara e, precisa, inoltre, che allo stato degli atti non sono ancora state svincolate le cauzioni provvisorie prodotte dalle imprese concorrenti.

Il Presidente, considerato che il numero delle offerte valide ammesse alla gara non è inferiore a cinque, dopo aver ordinato le offerte economiche in ordine decrescente, pone in essere la procedura di individuazione del limite di anomalia delle offerte ai sensi del combinato disposto dell'art.122, comma 9 e dell'art.86, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, succes-

sive modificazioni ed integrazioni, come dettagliatamente indicato nell'allegata scheda riepilogativa, con il seguente esito:

**A-** media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 0,50 per cento (**pari a 0,5**), arrotondato all'unità superiore (**pari ad 1**), rispettivamente dell'offerta di maggior ribasso, che é:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente escluso	Prezzo	Ribasso
26315	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra le società CO.M.IN. S.a.s. di Rizzi Domenica & C. (capogruppo) e Lippolis Costruzioni S.a.s., mandante, corrente in Noci (Ba)	€ 109.772,98	22,720%

e di quella di minor ribasso, che é:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente escluso	Prezzo	Ribasso
26039	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra le società SAD di Rega R. & C. S.n.c. (capogruppo) e I.F.I.R. di Cutecchia A. & C. S.n.c. (mandante), corrente in Modugno (Ba).	€ 131.089,01	7,710%

La predetta media delle **n.3** offerte ora ammesse è pari a:

**21,978% (65,934% : 3);**

**B-** lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media **sub. A-** è pari a:

**0,569% (1,138% : 2);**

**C-** la percentuale finale di cui all'art.86, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni è, pertanto, pari a:

**22,547% (21,978% + 0,569%).**

Il Presidente esclude dalla gara l'impresa concorrente indicata nella tabella seguente in quanto il ribasso offerto è pari o superiore alla percentuale **sub. C**:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente escluso	Prezzo	Ribasso
25860	<b>A.T.I.</b> a costituirsi fra l'impresa individuale Edil. Cor. di Cortellino Mario (capogruppo) e la società Di Gregorio S.n.c. di Di Gregorio Valerio & C. (mandante), corrente in Trani	€ 109.984,40	22,568%

Il Presidente, considerato che l'offerta dell'A.T.I. di tipo verticale a costituirsi fra le imprese individuali Mirgaldi Giuseppe Antonio (capogruppo) e Azzilonna Domenico (mandante), corrente in Altamura (Ba), corrente in Altamura (Ba), alla Via Lama di Cervo n.87, presso la sede della mandataria, é quella immediatamente più bassa rispetto al coefficiente **sub. C** [22,547%], le aggiudica la procedura ristretta semplificata **in via provvisoria** con il ribasso del 22,526%, pari ad € 31.996,00 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 142.040,32, determinando in € 110.044,32 l'importo netto del contratto, oltre ad € 4.459,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto complessivo del contratto dei lavori in questione, da stipulare parte a corpo e parte a misura, inclusi gli oneri per la sicurezza ammonta, pertanto, a € 114.504,00 oltre l'I.V.A. come per legge all'aliquota del 10% [in totale € 125.954,40].

Il predetto prezzo contrattuale è subordinato all'esito della verifica dei conteggi di cui all'art.90, del D.P.R. 21/12/1999, n.n.554, successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario in via provvisoria.

Il Presidente determina in € 28.685,54 l'ammontare della garanzia fidejussoria definitiva, pari al 25,052% dell'importo netto contrattuale, comprensivo dell'aumento previsto dall'art.113, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, poiché l'offerta aggiudicataria presenta una percentuale di ribasso superiore al 20%.

In conformità all'art.40, comma 7, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazione, l'ammontare della garanzia fidejussoria definitiva di cui innanzi potrà essere ridotta del 50% fino ad € 14.342,77, pari al 12,526% dell'importo netto contrattuale, in quanto entrambe le società componenti della costituenda associazione temporanea di imprese aggiudicataria risultano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta documentazione agli atti di gara.

Il Presidente dà atto che l'impresa Santovito geom. Michele, corrente in Andria (Ba), alla Via Milano n.29, con il ribasso percentuale del 20,840%, si conferma al secondo posto nella graduatoria delle offerte.

Il Presidente dà atto, altresì, unicamente le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovranno essere sottoposte all'istruttoria di cui all'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, relativamente alla verifica del possesso dei soli requisiti di ordine generale stabiliti dal disciplinare per le dichiarazioni rese in sede di gara, con esclusione degli stati già documentati autonomamente al momento della procedura concorsuale, ovvero, già in possesso della stazione appaltante, oppure, per gli accertamenti da eseguire d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

L'impresa Santovito geom. Michele, che segue nella graduatoria, infatti, è stata già sottoposta al controllo dei requisiti di cui all'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, a seguito della prima seduta di gara del 10/7/2007

Alle ore 10:05 il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara, autorizzando la restituzione entro i termini di Legge della garanzia fidejussoria provvisoria a corredo dell'offerta ai concorrenti non aggiudicatario, unitamente alla documentazione presentata, qualora restituibile.

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto.